

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

| | |
|----------------|---|
| (RM) MASSERA | Presidente |
| (RM) MELI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) SCIUTO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) CARATELLI | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) RABITTI | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti |

Relatore RABITTI MADDALENA

Nella seduta del 07/07/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

1. Parte ricorrente stipulava nel dicembre 2006 un contratto di finanziamento estinguibile mediante delegazione di pagamento pari ad € 114.000,00 da rimborsare in n. 120 rate di € 950,00 ciascuna.
2. Successivamente procedeva all'estinzione anticipata dopo aver pagato la rata n. 54.
3. Con ricorso in data 25 novembre 2015, preceduto da reclamo in data 1 luglio 2015, parte ricorrente contestava il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario chiedendo il rimborso *pro quota* degli oneri pagati e non goduti per una somma pari a €. 10.788,04 oltre ad euro 1.900,00 a titolo di quote insolute. Chiede inoltre il rimborso delle spese legali, non quantificando la domanda.
4. La parte convenuta non ha presentato controdeduzioni.

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.



2. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
3. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).
4. Il Collegio, sulla base di tale orientamento, ritiene, in linea di principio, che: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, del tutto carente nel caso in esame, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (3) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (4) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (5) l'importo da rimborsare debba essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (v. fra gli altri Coll. Roma n. 8558/14; n. 8535/14; Coll. Coordinamento n. 6167/2014).
5. Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, è pari a € 10.606,54 come risulta dalla seguente tabella:



| rate pagate | 54 | rate residue | 66 | Importi | Metodo pro quota | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|------------------------------------|----|--------------|----|----------|------------------|-------------------------|------------------|
| Oneri sostenuti | | | | | | | |
| <i>Commissioni intermediazione</i> | | | | 4.560,00 | 2.508,00 | | 2.508,00 |
| <i>Commissioni gestione</i> | | | | 6.498,00 | 3.573,90 | 181,50 | 3.392,40 |
| <i>Oneri assicurativi e spese</i> | | | | 8.556,62 | 4.706,14 | | 4.706,14 |
| Totale | | | | | | | 10.606,54 |

6. All'accoglimento parziale del ricorso consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo.
7. Si respinge invece in quanto non adeguatamente provata la domanda di rimborso della somma di euro 1.900,00 a titolo di quote insolute, in quanto non risulta dalla documentazione allegata che le due rate insolute siano state trattenute dallo stipendio.
8. Si respinge infine la domanda di rimborso delle spese legali in quanto non adeguatamente provate né quantificate.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di € 10.606,54 oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA